

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2153 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019

**relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che
abroga il regolamento (UE) n. 319/2014**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 126, paragrafo 4,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2018/1139, le entrate dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») comprendono, tra l'altro, i diritti versati dai richiedenti e dai titolari di certificati rilasciati dall'Agenzia e da persone che hanno depositato dichiarazioni presso l'Agenzia, nonché gli oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati e per il trattamento dei ricorsi da parte dell'Agenzia.
- (2) Il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito i diritti e gli onorari che devono essere riscossi dall'Agenzia. Le tariffe devono tuttavia essere adeguate al fine conseguire il recupero dei costi evitando nel contempo un notevole accumulo di avanzi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (3) A tale riguardo, si dovrebbe tener conto delle previsioni dell'Agenzia in relazione al suo carico di lavoro, ai costi corrispondenti e ad altri fattori pertinenti.
- (4) È opportuno che i diritti e gli oneri di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo, non discriminatorio e uniforme.
- (5) Fatto salvo il principio del recupero dei costi di cui all'articolo 126 del regolamento (UE) 2018/1139, i diritti e gli oneri riscossi dall'Agenzia non dovrebbero compromettere la competitività del settore in questione nell'Unione. Analogamente, si dovrebbe tenere debitamente conto della solvibilità delle persone fisiche o giuridiche in questione, in particolare delle piccole e medie imprese.
- (6) Premesso che la sicurezza dell'aviazione civile dovrebbe essere la priorità preminente, l'Agenzia dovrebbe tuttavia tenere pienamente conto dell'efficienza in termini di costi dell'espletamento dei compiti affidatili, considerando l'ambito di tali compiti, quali risultano in seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1139, e le risorse a sua disposizione.
- (7) All'Agenzia dovrebbe essere consentito di riscuotere diritti e oneri per i compiti di certificazione o la fornitura di altri servizi, che non sono specificamente menzionati nell'allegato del presente regolamento, ma che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).

